CAMERA DEI DEPUTATI N. **3194**-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 ottobre 2007 (v. stampato Senato n. 1819)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 29 ottobre 2007

(Relatore: **DI GIOIA**)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 13 novembre 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI N. **3194**-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 ottobre 2007 (v. stampato Senato n. 1819)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 29 ottobre 2007

(Relatore: **DI GIOIA**)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 13 novembre 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3194 e rilevato che:

esso reca un contenuto complesso, in quanto i 48 articoli del testo adottato dal Governo e le numerose ulteriori disposizioni inserite dal Senato incidono su ampi ed eterogenei ambiti normativi – circostanza peraltro fisiologica per provvedimenti, come quello in esame, che concorrono alla manovra di finanza pubblica – essendo finalisticamente orientati in modo unitario ad intervenire in materia fiscale e di finanza pubblica, integrando la manovra di bilancio in via di compimento;

interviene in diversi settori dell'ordinamento senza procedere ad adeguate forme di coordinamento con la vigente disciplina, talora di recente adozione, non abrogando le norme anteriori indirettamente private di ogni effetto, nè novellando espressamente quelle modificate né, in taluni casi, coordinando la nuova disciplina con il tessuto normativo in cui essa si inserisce (a titolo esemplificativo, l'articolo 4, comma 2, reca una disciplina in materia di *deficit* sanitario delle regioni che si sovrappone, senza alcun formale coordinamento, al comma 174 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, già modificato dalla leggi finanziarie per il 2006 e 2007; l'articolo 10 introduce un'ulteriore disposizione in materia di contributi all'editoria, che si sovrappone a numerosissimi interventi normativi, anche recenti, sulla medesima materia; l'articolo 14 interviene in materia di beni culturali senza novellare il codice dei beni culturali e del paesaggio; l'articolo 14-*bis* amplia indirettamente l'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 7 del 1979; l'articolo 18, comma 2-*bis*, riguardante le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, integra in maniera non testuale la disciplina di cui all'articolo 1, comma 404, lettera *g)*, della legge finanziaria 2007; l'articolo 20 modifica indirettamente il novero dei soggetti beneficiari del cosiddetto *5 per mille IRPEF*; l'articolo 30 dispone il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, senza un efficace coordinamento con la disciplina istitutiva della Fondazione e senza richiamare i commi 1349 e 1350 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007); tale modalità di produzione normativa non appare pertanto conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;

reca alcune norme i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto alla loro entrata in vigore, anche in relazione al richiamato collegamento sostanziale con la manovra di bilancio di numerose disposizioni, operanti a decorrere dal 1° gennaio

2008; in particolare, suscita perplessità in ordine alla rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, la previsione di cui all'articolo 5-*bis*, atteso che pone un termine notevolmente ampio (2 anni) per il compimento dei propri effetti; analogamente, l'articolo 16 individua scadenze piuttosto dilatate (ovvero sei mesi, dodici mesi e diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto), procedendo peraltro a posticipare alla fine del 2012 un termine in scadenza alla fine del 2008; inoltre, in numerosissimi casi demanda la definizione degli elementi attuativi della disciplina introdotta a provvedimenti ulteriori, spesso senza indicare i termini di adozione dei suddetti atti (articolo 21-*bis*, comma 2; articolo 26, commi 1, 1-*bis* e 2; articolo 31, comma 3-*quater*; articolo 40, comma 2-*bis*) ovvero fissando termini estremamente ridotti (si vedano ad esempio: l'articolo 13, comma 1; l'articolo 21, commi 2, 3 e 4; l'articolo 30, comma 1);

incide sull'ambito applicativo di una disposizione contenuta in una fonte normativa secondaria (articolo 39, comma 4-*quater*; articolo 42, comma 2-*ter*); inoltre, l'articolo 3-*bis* e l'articolo 39, comma 4-*bis*, modificano disposizioni contenute in fonti di rango secondario, costituendo una modalità legislativa in contrasto con le esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si produce l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e)*, della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

reca numerose norme di interpretazione autentica, che andrebbero formulate in base a quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, esplicitandone l'eventuale effetto retroattivo (che appare ad esempio escluso all'articolo 10-*bis*, comma 1, ed all'articolo 25, comma 2-*bis*, che si riferisce ad un accantonamento per il 2008; mentre è dubbio per le disposizioni dell'articolo 33, comma 3, e dell'articolo 39-*bis*);

dispone discipline meramente derogatorie (articolo 12, comma 2) o a carattere transitorio, quali ad esempio, quelle recate dall'articolo 26-*ter* (efficace « fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 », cosiddetto codice ambientale), ovvero dall'articolo 29, comma 1 (che agisce « nelle more della riforma della Fondazione ONAOSI », senza che risultino ulteriori indicazioni circa tale riforma);

contiene diverse disposizioni che si sovrappongono a quelle già presenti in progetti di legge all'esame delle Camere; ad esempio l'articolo 9, comma 2-*bis*, e l'articolo 26-*ter*, comma 3, replicano contenuti di un disegno di legge già approvato dalla Camera (rispettivamente, dell'articolo 13, comma 3, e dell'articolo 9 dell'atto Senato 1644 « Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale »); l'articolo 16, in materia di transizione dalla tecnologia

analogica alla tecnologia digitale del sistema televisivo è di tenore analogo (ma non identico) a quanto previsto nel disegno di legge n. 1825, attualmente all'esame della Camera;

presenta, in alcuni casi, riferimenti normativi imprecisi o errati che andrebbero corretti (ad esempio, all'articolo 5-*bis*, comma 2, dovrebbe sostituirsi il richiamo al comma 19 con un più corretto riferimento al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003 ivi citato; l'articolo 7, comma 3, l'articolo 21, comma 4-*ter*, e l'articolo 21-*bis*, comma 1, richiamano tutti gli articoli 163 e seguenti mentre il riferimento corretto è agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, ivi citato; all'articolo 26, il comma 4-*ter*, lettera *d)*, capoverso 5-*quater* e il comma 4-*septies* richiamano una medesima disposizione nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007 utilizzando espressioni diverse, che andrebbero invece uniformate);

adotta, in alcuni casi, espressioni improprie (ad esempio, l'articolo 5 usa in più parti e con diverso significato, la parola « *sforamento* »; l'articolo 7 si riferisce a somme « *utilizzate* entro il 31 dicembre 2007 »; all'articolo 8, comma 2, compare il termine « *semaforizzazione* »; l'articolo 21, comma 1, usa la locuzione « passaggio *da casa a casa* »; l'articolo 30 utilizza con diversi significati l'espressione « *piano di soddisfazione* »; l'articolo 34, comma 2-*bis*, individua come destinatari i « cittadini italiani *appartenenti o non appartenenti* alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata »; l'articolo 36, comma 3, affida ad un « Comitato dei garanti (..) il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso *la condivisione della relazione quadrimestrale* che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri ») o quantificazioni erronee (ad esempio, all'articolo 18 si dovrebbe sostituire la cifra di 500 milioni con 499 milioni; all'articolo 27, il comma 1, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, stanzia complessivamente 70 milioni di euro, mentre il comma 2, non modificato, fa riferimento a 60 milioni di euro complessivi);

reca rubriche la cui formulazione non appare sempre coerente con il contenuto dell'articolo cui si riferiscono (a titolo esemplificativo, si segnala: la rubrica riferita all'articolo 4 « Commissari *ad acta* per le regioni inadempienti », ove non si specifica che l'inadempienza riguarda la spesa sanitaria; all'articolo 20-*bis*, la rubrica « Fondo rotativo per infrastrutture strategiche » non evidenzia l'estensione alle infrastrutture strategiche dell'ambito di operatività del Fondo per il sostegno alle imprese; all'articolo 27, la rubrica andrebbe integrata con un riferimento anche alla regione Campania; all'articolo 33, il riferimento in rubrica ai « soggetti danneggiati da trasfusioni infette » andrebbe modificato con un riferimento ai soggetti danneggiati da *trattamenti sanitari*);

la tecnica della novellazione, in numerose disposizioni, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del

20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano gli articoli 3-*bis* e 39, comma 4-*bis* – entrambi volti a novellare norme contenute in testi regolamentari – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; al riguardo, si valuti, con riguardo all'articolo 3-*bis*, la possibilità di riformulare tali disposizioni in termini di novella dei testi legislativi autorizzativi della predetta disciplina regolamentare, segnatamente con riferimento al comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 14 – che interviene in materia di affidamento dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame in termini di novella, al fine di preservare la tendenziale unitarietà delle fonti perseguita mediante la codificazione della normativa;

all'articolo 18, comma 2-*bis* – ove si attribuisce autonomia gestionale e finanziaria alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari « secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire tale disposizione nell'ambito dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, atteso che la citata disposizione, alla lettera *g*), già autorizza l'adozione di un regolamento di organizzazione concernente tale aspetto;

all'articolo 26, comma 3 – che reintroduce la previsione secondo cui il Governo inserisce annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad

effetto serra – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella alla legge di contabilità generale (segnatamente all'articolo 3 della legge n. 468 del 1978);

all'articolo 39, comma 3 – secondo cui « per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, (...) non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di abrogazione delle disposizioni che ne avevano consentito l'uso;

all'articolo 44, comma 4 – che affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare l'individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto a misure fiscali di sostegno, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione – dovrebbe chiarirsi la coerenza di tale previsione con quanto disposto al comma 1, che sembra riferirsi indistintamente ai beneficiari delle misure di sostegno ivi previste, senza prefigurare alcuna differenziazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 5-*bis*, comma 1 – ove si autorizza l'AIFA ad avviare « procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti (...) anche riservate al personale non di ruolo già in servizio » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura selettiva delle medesime procedure, analogamente a quanto disposto, ad esempio, all'articolo 27-*bis*;

all'articolo 8, comma 7 – ove si istituisce « l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione al fine di esplicitare le modalità di costituzione e di funzionamento dell'istituendo organismo (eventualmente in analogia con quanto statuito in relazione all'articolo 21, comma 4, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle politiche abitative);

all'articolo 26, comma 1-*bis* – che demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare modalità e criteri di utilizzazione delle somme ivi stanziate – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se armonizzare la procedura di adozione di tale decreto con quella del comma 1, ove si prescrive il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

al medesimo articolo 26, al comma 2 – ove si statuisce che « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...) i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo *standard* di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da

fonti rinnovabili » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il momento a partire dal quale acquista efficacia il suddetto vincolo, atteso che presso l'altro raro del Parlamento è stata inserita la previsione secondo cui « le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento »;

all'articolo 31, comma 3-*quater* – che dispone la concessione di contributi per un milione di euro a varie associazioni, tra cui l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se tale previsione sia aggiuntiva o meramente ripetitiva della previsione del comma 3-*bis* del medesimo articolo, che concede un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore del solo Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo del disegno di legge n. 3194 Governo, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale »;

rilevato che il decreto-legge in esame, disponendo l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine di riavviare « un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti », è riconducibile in via prevalente alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

considerato inoltre che, in base al terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, e che tale ambito è altresì richiamato dalla stessa Costituzione, all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

osservato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni del decreto-legge, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali, anche in relazione al rifinanziamento o alla riduzione di autorizzazioni di spesa già previste dalla legislazione vigente in diversi settori;

considerato, in particolare, che con riferimento agli ambiti rientranti nella competenza legislativa dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono rilievo le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (lettera *a*); « tutela della concorrenza » (lettera *e*); « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (lettera *g*); « ordine pubblico e sicurezza » (lettera *h*); « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » (lettera *l*); « norme generali sull'istruzione » (lettera *n*); « previdenza sociale » (lettera *o*); « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (lettera *s*);

osservato altresì che, con riferimento a specifiche disposizioni, rilevano, tra gli ambiti attribuiti alla legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le materie « ricerca scientifica e tecnologica », « tutela della salute », « ordinamento sportivo », « governo del territorio », « porti e aeroporti civili », « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « ordinamento della comunicazione »;

considerato che il provvedimento contiene numerose disposizioni volte a prevedere il finanziamento di specifici interventi, puntualmente individuati, nell'ambito di materie riconducibili a competenze legislative di carattere concorrente o ad ambiti materiali in cui si presenta una sovrapposizione di titoli competenziali, non sempre risolvibile in base al criterio della prevalenza;

evidenziato in proposito che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che interventi statali possono essere previsti nei limiti previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione per l'attribuzione di risorse aggiuntive e la realizzazione di interventi speciali in determinati enti territoriali ovvero in base al meccanismo dell'attrazione statale in sussidiarietà delle competenze legislative regionali, delineato nella sentenza n. 303 del 2003, secondo il quale la legge statale, in virtù dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in presenza di esigenze di carattere unitario, può attrarre alla propria competenza il compito di organizzare e regolare l'esercizio di funzioni amministrative, purché la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel titolo V della parte seconda si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di forme di intesa con la regione interessata;

rilevato che le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 5, 13, comma 1, e 28, comma 4, del decreto-legge in esame non prevedono un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;

rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede la nomina di commissari *ad acta* per le regioni che non rispettino gli

adempimenti previsti nei piani di rientro dai *deficit* sanitari, prevedendo un procedimento di attivazione dei poteri sostitutivi in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

osservato che il comma 1 dell'articolo 34 del provvedimento in esame prevede di estendere anche alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro superstiti le provvidenze previste a legislazione vigente in favore delle vittime del terrorismo, limitando tuttavia tale estensione alle elargizioni *una tantum* previste dai commi 1 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004;

considerata l'opportunità di precisare che l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 46 deve essere inteso riferito all'intero territorio nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

agli articoli 8, comma 5, 13, comma 1, e 28, comma 4, sia previsto un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, al comma 1 dell'articolo 34, di estendere anche alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro superstiti tutte le provvidenze previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 46 deve essere inteso riferito anche alle regioni a statuto speciale.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3194, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 159 del 2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

evidenziato come il decreto-legge n. 159 si inserisca organicamente nell'ambito delle linee di politica economica del Governo individuate nel documento di programmazione economico-finanziaria e poste già in atto con il decreto-legge n. 81 del 2007, le quali pongono l'accento sull'esigenza di accompagnare il risanamento della finanza pubblica e la convinta azione di contrasto all'evasione fiscale con una serie di misure di particolare rilievo sociale, volte a venire incontro alle necessità delle fasce più deboli della popolazione ed a ridurre la pressione fiscale sui contribuenti onesti;

evidenziato come gli interventi di carattere espansivo della domanda e le misure di sostegno sociale contenute nel disegno di legge n. 159 siano stati resi possibili dal lusinghiero andamento delle

entrate tributarie, legato, a sua volta, in misura significativa, ai positivi risultati sul piano della lotta all'evasione ed all'elusione fiscale conseguiti dall'azione del Governo;

rilevato positivamente come la disposizione dell'articolo 20, comma 2, il quale ammette al riparto della quota del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, riprenda sostanzialmente il contenuto della risoluzione n. 7-00248 Fluvi, approvata dalla Commissione Finanze il 31 luglio 2007;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 20, comma 2, il quale ammette al riparto della quota del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005, ovvero all'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge n. 296 del 2006;

b) sempre con riferimento all'articolo 20, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ammettere al riparto della quota del 5 per mille anche le associazioni sportive dilettantistiche aderenti agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) con riferimento all'articolo 21, comma 1, il quale prevede un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare i requisiti soggettivi e reddituali delle coppie prioritariamente destinatarie dell'intervento di sostegno, eventualmente rinviando alla disciplina in materia vigente nelle singole regioni;

d) con riferimento all'articolo 34, comma 2-*sexies*, il quale prevede che le domande ed i documenti per ottenere l'onorificenza di « vittima del terrorismo » istituita dal comma 2-*bis* del medesimo articolo sono esenti da « tassa di bollo e da qualunque altro diritto », valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, facendo riferimento all'imposta di bollo ed a ogni altro diritto;

e) con riferimento all'articolo 39, comma 8-*quater*, il quale interviene a modificare l'orario di apertura al pubblico delle conservatorie dei registri immobiliari, si valuti l'opportunità di realizzare una delegificazione della predetta disciplina;

f) con riferimento all'articolo 39-*ter*, comma 1, valuti la Commissione di merito che il contenuto di tale disposizione riproduce disposizioni già comprese dall'articolo 5, comma 10, lettere *b)* e *c)*, del disegno di legge finanziaria 2008, attualmente all'esame del Senato;

g) con riferimento all'articolo 40, comma 4, il quale dispone che entro il 2 febbraio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovranno essere nominati il Direttore e il Comitato direttivo dell'istituenda Agenzia fiscale, alla quale saranno trasferite le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e che con ulteriori decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà all'approvazione dello statuto provvisorio ed all'emanazione delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il termine fissato per l'emanazione del decreto di nomina sia riferito anche all'emanazione dei decreti concernenti lo statuto provvisorio e il funzionamento dell'Agenzia;

h) con riferimento all'articolo 40, comma 5, il quale prevede che, con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006 si possano trasferire alcune funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad altre agenzie fiscali, senza oneri a carico della finanza pubblica, nonché modificare l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali, valuti la Commissione di merito che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (Atto n. 179), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, provveda, tra l'altro, a riorganizzare il predetto Dipartimento per le politiche fiscali, che viene ridenominato « Dipartimento delle finanze »;

i) con riferimento al comma 6-*bis* del medesimo articolo 40, il quale prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze diretti a stabilire, in merito al gioco a distanza, i requisiti minimi dei concessionari per l'esercizio dei giochi, i requisiti minimi dei soggetti abilitati alla raccolta e le modalità di partecipazione al gioco da parte dei consumatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'emanazione del predetto decreto;

l) con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 40, i quali prevedono che la pubblicazione delle delibere comunali concernenti l'aliquota e la soglia di esenzione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, e che le regioni abbiano facoltà di anticipare al periodo di imposta in corso al momento della delibera gli effetti delle variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, qualora la modifica comporti una riduzione della maggiorazione della percentuale fissata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i comuni e le regioni siano tenuti a dare adeguata pubblicità delle predette delibere, attraverso comunicazioni all'Agenzia delle entrate, che provvederà a pubblicarle sul proprio sito *internet*;

m) con riferimento al comma 3 dell'articolo 44, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, per l'anno 2007, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5 miliardi di euro, finanziata anche dall'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai cosiddetti « depositi dormienti », di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 116 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far ricorso alle disponibilità del fondo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 116, sia in quanto il meccanismo di funzionamento del fondo stesso potrebbe rendere problematica la disponibilità effettiva delle somme da destinare all'erogazione del rimborso forfetario previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 44, sia in quanto tale utilizzo potrebbe pregiudicare la finalità prioritaria del fondo medesimo, il quale è sorto come strumento volto a prestare ristoro ai risparmiatori vittime di fenomeni patologici avvenuti sui mercati finanziari: sotto quest'ultimo profilo, pertanto, la previsione si presti a determinare un potenziale contrasto di interessi tra categorie di soggetti entrambe meritevoli, sia pure a titolo diverso, di tutela pubblica;

n) con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 44, il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro per le politiche per la famiglia, l'individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, con particolare riferimento ai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2006;

o) con riferimento al comma 1 dell'articolo 46-*quater*, recante disposizioni relative al recupero di aiuti di Stato nel settore della pesca dichiarati incompatibili con il mercato comune, valuti la Commissione di merito che tale disposizione riproduce letteralmente il contenuto dell'articolo 28, comma 1, del disegno di legge finanziaria 2008 attualmente all'esame del Senato;

p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di semplificare e rendere massimamente efficiente il sistema della riscossione coattiva, attribuendo la titolarità dell'attività di riscossione a mezzo ruolo direttamente alla società Equitalia Spa, sulla base di una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima Equitalia Spa, e non più per il tramite dell'Agenzia delle entrate, ed affidando allo stesso Ministero le funzioni di indirizzo e controllo sulla stessa Equitalia;

q) in tale contesto, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di rendere maggiormente omogenee sul territorio nazionale le strutture della riscossione, prevedendo a tal fine che l'Agenzia delle entrate trasferisca alla società Equitalia Spa, al valore nominale, le azioni da essa detenute nella società « Riscossione Sicilia Spa »;

r) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire alla società Equitalia Spa di svolgere servizi strumentali anche in favore di pubbliche amministrazioni diverse dall'Agenzia delle entrate;

s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il contenuto dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005, al fine di consentire l'integrazione, fino al 31 dicembre 2010, delle comunicazioni di inesigibilità presentate a decorrere dalla data

di cessazione del previgente regime di concessione della riscossione coattiva, stabilita al 1° ottobre 2006, così da consentire agli agenti della riscossione di riavviare proficuamente l'attività di esazione delle quote inserite in tali comunicazioni, attraverso l'utilizzazione di strumenti di recupero dei crediti tributari introdotti successivamente allo stesso 1° ottobre 2006 ed ancora non operativi;

t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui il pagamento di assegni sia effettuato entro il termine di sessanta giorni, e non sia stato levato il protesto, non si applica la penale prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una norma di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, volta a chiarire che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3194, di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, recante: « Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale »;

considerato che il provvedimento contiene norme in materia economico-finanziaria volte allo sviluppo e all'equità sociale, utilizzando le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria per il 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori a quelle utilizzate a copertura del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007;

ritenuto che lo stesso provvedimento introduce sia norme di riduzione della spesa che misure finalizzate allo snellimento di alcune procedure al fine di garantire maggiore rapidità nell'utilizzo di risorse già disponibili;

ritenuto che il decreto-legge n. 159 del 2007, di cui il disegno di legge in esame reca la conversione, destina e rende più efficace

l'utilizzo di significative risorse riguardanti i settori della ricerca, della cultura, dell'istruzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 10, comma 8, aggiungere la seguente frase: « l'esclusione dall'agevolazione si applica limitatamente al solo numero privo del suddetto requisito »;

2) all'articolo 10, comma 2, è necessario sostituire l'espressione « successivo alla scadenza » con « successivo al termine di scadenza »;

3) all'articolo 10-*bis* è altresì necessario meglio definire se l'introduzione del comma 2-*quinquies* all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 costituisca interpretazione autentica del comma 2-*ter* o modifica dello stesso;

4) si ritiene inoltre necessario che i decreti di natura non regolamentare previsti all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 14 siano adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari;

5) appare altresì necessario rinviare un eventuale intervento finanziario statale a favore delle università straniere che operano in Italia, come previsto dall'articolo 31, comma 3-*ter*, ad un provvedimento organico su questa tipologia di offerta didattica universitaria di natura internazionale che garantisca adeguate procedure di valutazione della qualità;

6) il programma di interventi per il 150° anniversario dell'Unità nazionale deve essere predisposto in un quadro progettuale coerente e di alto profilo culturale, prevedendo puntuali momenti di informazione delle competenti Commissioni parlamentari;

7) con riferimento agli articoli 31, comma 3, e 13-*bis* è necessario vincolare l'erogazione dei fondi assegnati al Consorzio CEINGE, EBRI e alle istituzioni universitarie internazionali sulla base dell'esito positivo della valutazione della ricerca da parte dell'ANVUR e, nelle more della sua istituzione, agli organismi esistenti CIVR e CNVSU;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, commi 5 e 6, rispetto alle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si sottolinea la necessità che si intervenga con una modifica in senso pro-competitivo delle disposizioni che prevedono agevolazioni per le spedizioni di prodotti editoriali e la correlativa compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.a., nell'*iter* del disegno di legge di riforma dell'editoria;

b) all'articolo 30, comma 5, è opportuno precisare se la norma intenda anticipare, per le procedure di commissariamento e liquida-

zione della Fondazione Ordine Mauriziano, la modifica introdotta all'articolo 63, comma 3, lettera *d)*, del regio decreto n. 267 del 1942 dal decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

c) all'articolo 31 si segnala che il comma 3-*quater* prevede la partecipazione dell'ENS al riparto, con altre associazioni, del contributo straordinario di 1 milione di euro, pur essendo lo stesso ente già destinatario di un contributo di 1 milione di euro come previsto dallo stesso articolo al comma 3-*bis*;

d) si auspica infine che nel quadro della manovra di bilancio venga definito un piano pluriennale, già avviato con il decreto-legge n. 81 del 2007, di trasferimento agli istituti scolastici delle risorse necessarie per coprire i debiti pregressi relativi agli anni 2002-2006 per spese di funzionamento corrente e per il personale supplente.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3194 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale », approvato dal Senato;

considerato che esso rappresenta uno degli elementi portanti della manovra economico-finanziaria per il 2008, intervenendo, in particolare, sugli aspetti qualificanti dello sviluppo economico e dell'equità sociale;

rilevato che il provvedimento investe numerose materie di interesse della VIII Commissione, al pari di altre misure contenute nel disegno di legge finanziaria, ancora all'esame del Senato;

ritenuto che, nell'esaminare le parti del decreto-legge n. 159 di interesse della VIII Commissione, sia opportuno tenere presenti due esigenze generali: quella di considerare il suo stretto collegamento al richiamato disegno di legge finanziaria e quella di verificare la sua rispondenza rispetto alle proposte formulate nella materia ambientale, nei mesi scorsi, in sede parlamentare e, in particolar modo, per la loro organicità e coerenza, alle proposte contenute nella relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (Doc. XVI, n. 1), approvata dalla VIII Commissione nello scorso mese di giugno;

osservato che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di misure in

osservato che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di misure in gran parte positive, ma nel complesso eterogenee e che suscitano, in alcuni casi, dubbi e perplessità;

preso atto delle misure di cui all'articolo 7, dirette a migliorare la mobilità nelle grandi città, che dispongono – per l'anno 2007 – rilevanti finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano;

segnalati positivamente gli articoli volti al rafforzamento delle politiche abitative e, in particolare, l'articolo 21, che prevede il finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 21-*bis*, che dispone il rifinanziamento del programma « Contratti di quartiere II », nonché l'articolo 41, che contiene disposizioni volte a incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione ed il contenimento del costo delle locazioni, mediante una apposita società di scopo, della quale non appaiono, peraltro, chiare le funzioni e le modalità di funzionamento e di finanziamento;

preso atto, in questo quadro, che una specifica norma introdotta al Senato (all'articolo 21, comma 2) dispone che l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica sia tale da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

richiamate le disposizioni contenute negli articoli 46 e 46-*quinquies*, che – pur non di diretta competenza della VIII Commissione – intervengono, rispettivamente, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione di rigassificatori e sulla normativa diretta a favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

nel presupposto che la previsione, contenuta nel citato articolo 46, della valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « codice ambientale »), ai fini dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di rigassificatori, deve intendersi come esplicito richiamo alla procedura di VIA ordinaria disciplinata dal medesimo « codice ambientale »;

ricordate le misure di carattere più settoriale, come ad esempio quelle che stanziano 20 milioni di euro, per l'anno 2007, per la realizzazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia (comma 1 dell'articolo 26); quelle che prevedono un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 1-*bis* dell'articolo 26), per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, prioritariamente nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga; quelle previste all'articolo 25-*bis*, che prevedono un contributo di 15 milioni di euro, per l'anno 2007, per

prevedono un contributo di 15 milioni di euro, per l'anno 2007, per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nell'area delle province di Chieti e Pescara;

preso atto delle disposizioni contenute nel comma 4-*novies* dell'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevedono l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali in Sicilia: il Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei;

rilevato, al riguardo, che – senza nulla togliere alle peculiarità naturalistiche e ambientali di tali aree – occorre sottolineare la fragilità di un progetto che porta all'istituzione di ben tre parchi nazionali senza un quadro generale della « rete natura » in Italia più volte chiesto anche dalla Federparchi e senza le procedure partecipative delle comunità locali in grado di confermare la loro effettiva necessità storica e ambientale, la diffusa condivisione fra tutte le istituzioni territoriali coinvolte, la loro utilità politica;

considerato, in proposito, che diverse proposte di legge istitutive di parchi nazionali promosse dalla VIII Commissione (ad esempio, quelli di Portofino, del Subappennino Dauno, della Laguna di Venezia) stentano a proseguire nell'*iter* legislativo anche per la puntuale sottolineatura, da parte del Governo, della limitatezza delle risorse disponibili per il « sistema-parchi » in generale e per l'istituzione di nuovi parchi in particolare;

giudicata ancora insufficiente la rispondenza delle parti del decreto-legge in materia ambientale rispetto agli obiettivi e alle proposte formulate nella relazione sui cambiamenti climatici approvata dalla Commissione lo scorso giugno, che indica chiaramente come l'Italia debba affrontare un cambiamento radicale delle politiche nazionali, assumendo gli interventi in materia di cambiamenti climatici come un « pilastro » degli indirizzi politici generali e con la consapevolezza che fronteggiare questi fenomeni non è solo un problema, ma anche una grande opportunità di sviluppo e di crescita;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) considerate anche le misure introdotte con il disegno di legge finanziaria per il 2008, si renda il contenuto del decreto-legge n. 159 del 2007 più organico e più coerente con gli indirizzi generali formulati in materia ambientale nel corso della corrente legislatura e, in particolare, più rispondente alle proposte contenute nella relazione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata dalla Commissione nello scorso mese di giugno;

b) in questo contesto, siano anzitutto previsti la conferma e l'allargamento per il 2008 degli incentivi per la sostituzione di dispositivi ed elettrodomestici obsoleti ed energivori introdotti dalla finanziaria

2007, nonché l'introduzione di limiti temporali stringenti per la stessa messa in commercio di tali apparecchiature, che possono « produrre » una considerevole riduzione di emissioni di CO_2; in questo quadro, pertanto, anche al fine di avvicinare l'Italia ai positivi risultati raggiunti con gli specifici divieti alla commercializzazione di apparecchi obsoleti posti dai maggiori *partner* europei (nonché importatori dei prodotti delle industrie italiane), si preveda sin dal provvedimento in esame – insieme alla conferma dei richiamati incentivi e alla loro estensione a lavatrici e lavastoviglie – anche l'introduzione dei divieti per la vendita, a partire dal 2010, degli elettrodomestici non di « classe A », così come dei motori elettrici di « classe 3 » dal 2009 e delle lampade a incandescenza a partire dal 2010;

c) all'articolo 26, considerata l'esigenza di istituire nuovi parchi nazionali che interessino anche la regione Sicilia, e tuttavia ritenendo necessaria la predisposizione di un programma organico, affidato alla ricognizione ed alla redazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assicuri qualità e rigore scientifico e la più ampia condivisione a livello territoriale, istituzionale e politico delle proposte di istituzione di nuovi parchi, sia soppresso il comma 4-*novies*, che prevede tre nuovi parchi nazionali in Sicilia, demandando ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanare in tempi rapidi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'istituzione di nuovi parchi nazionali; a tal fine, si preveda che una parte del contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 26 per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette, per la difesa del mare e per la tutela della biodiversità nel canale di Sicilia, sia destinato a far fronte agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento di tali nuovi parchi;

d) all'articolo 21, comma 1, si inverta l'ordine di priorità per le categorie cui sono destinati i nuovi alloggi previsti, mettendo al primo posto i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007, e prevedendo che le residue risorse disponibili siano destinate alle giovani coppie;

e) all'articolo 26, comma 4-*bis*, capoverso 382, si preveda che l'applicazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas ivi previsti vengano erogati solo a fronte della dimostrazione – attraverso il bilancio energetico e idrico complessivo – che vi sia il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni e che – di conseguenza – il raggio di definizione della cosiddetta « filiera corta » sia stabilito di volta in volta sulla base dei suddetti bilanci;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 7, si valuti l'opportunità di disporre che le previste misure di ammodernamento infrastrutturale del Paese e, in particolare, quelle dirette al rafforzamento del trasporto pubblico nelle aree urbane, debbano efficacemente promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, favorendo le iniziative per la mitigazione dei cam-

biamenti climatici, e debbano potersi estendere anche a realtà metropolitane ulteriori rispetto a quelle indicate nel citato articolo 7;

2) all'articolo 21, comma 1, in relazione alle disposizioni concernenti le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur ritenendo estremamente importante il mantenimento in capo alle amministrazioni centrali dello Stato di funzioni di verifica e monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge, occorre comunque riconoscere le competenze che, sulla materia, detengono regioni ed enti locali;

3) all'articolo 21, comma 3, si valuti con attenzione l'effettiva necessità di aprire una nuova procedura per l'individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, considerato che – in particolare dando attuazione alla legge n. 9 del 2007 – risulta che regioni e province autonome abbiano già provveduto alla presentazione dei rispettivi piani ai fini della ripartizione dei fondi;

4) al medesimo articolo 21, inoltre, si operi un effettivo coordinamento tra il comma 4, che attribuisce agli osservatori sulle politiche abitative la funzione di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, e il comma 4-*bis*, che – a sua volta – introduce l'obbligo per i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via *internet*, tutte le informazioni necessarie, prevedendo anche un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria;

5) all'articolo 41, andrebbe chiarito con maggiore precisione il concetto di « canone sostenibile », in modo da definire con certezza se esso possa inquadrarsi all'interno degli strumenti agevolati previsti dalla legge n. 431 del 1998;

6) al medesimo articolo 41, al fine di chiarire le criticità evidenziate in premessa circa la prevista società di scopo, sarebbe opportuno disporre l'obbligo per il Governo di presentare una apposita relazione al Parlamento sulle modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento della stessa società;

7) si prevedano al più presto ulteriori stanziamenti destinati prioritariamente al risanamento igienico della città storica di Venezia e al ripristino idrogeologico dell'area dell'entroterra lagunare, che rappresentano interventi in assenza dei quali può divenire inutile o addirittura pericolosa la stessa attivazione del sistema MOSE, per il quale l'articolo 22, comma 2, prevede un apposito finanziamento.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante « Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale » (n. 3194 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, comma 2-*bis*, capoverso 2, secondo periodo, andrebbe precisato che l'affidamento da parte del Ministero dei trasporti dei contratti di servizio, con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, deve avvenire con procedura di gara pubblica, come peraltro sembrerebbe implicitamente previsto dall'impiego della locuzione: « nel rispetto della normativa comunitaria »;

b) allo stesso articolo 9, comma 2-*ter*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di confermare che il Governo debba continuare a richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari anche sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia Spa, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238;

c) all'articolo 10, la Commissione di merito tenga conto, nei termini ritenuti più opportuni, della segnalazione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato il 18 ottobre 2007 ai Presidenti delle Camere, nella quale si è rilevato che la previsione di tariffe postali scontate per la spedizione di prodotti editoriali applicate sotto forma di contributi statali destinati esclusivamente a favore di Poste Italiane Spa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, si pone in contrasto con le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato;

d) all'articolo 10-*bis*, comma 1, capoverso 2-*quinquies*, lettera *a)*, siano chiarite le ragioni per cui non è ricompreso nella citata disposizione anche il sardo, all'uopo tutelato dall'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche », adottata in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere l'utilizzo della procedura finalizzata alle opere strategiche, per la

realizzazione di tutte le nuove opere, comprese le metropolitane, in attuazione della risoluzione approvata dal Senato sul documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, e successivamente richiamata, per l'impegno a selezionare le opere infrastrutturali di carattere strategico, privilegiando la mobilità urbana, il trasporto ferroviario, le vie del mare e la portualità, anche dalla risoluzione n. 6-00020 della Camera dei deputati;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare le somme resesi disponibili per i pagamenti non più dovuti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge n. 448 del 2001 e all'articolo 4 della legge n. 13 del 2006 per interventi sulla Salerno-Reggio Calabria;

g) valuti la Commissione di merito la possibilità di perfezionare la normativa dell'iscrizione al pubblico registro automobilistico dei veicoli nuovi, attraverso la possibilità di effettuarla anche su istanza dell'acquirente, attraverso lo sportello telematico dell'automobilista;

h) valuti la Commissione di merito la possibilità di iscrivere nel bilancio del Ministero dei trasporti i fondi di cui all'articolo 39-*ter*, in considerazione del fatto che i parametri tecnici che costituiscono i criteri di ripartizione del fondo, derivano da dati e valutazioni tecniche connesse con le funzioni istituzionali del Ministero dei trasporti;

i) quanto ai collegamenti marittimi Messina-Reggio Calabria-Villa San Giovanni, si operi per la stabilizzazione dei lavoratori precari, anche al fine di assicurare adeguati *standard* di qualità del servizio e di sicurezza.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, recante « Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale », nel testo approvato dal Senato della Repubblica;

osservato preliminarmente che la finalità condivisibile del provvedimento è quella di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria, avviino un processo di restituzione del maggiore gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai

soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture e investimenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 26-*ter*, concernente il servizio idrico integrato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1, al fine di fare riferimento, quale termine per la sospensione di nuovi affidamenti, all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del codice ambientale, anziché all'emanazione delle stesse;

b) in relazione all'articolo 46:

1) appare anzitutto opportuno che la Commissione sostituisca, al secondo periodo del comma 1, la dizione: « giudizio » con la dizione: « valutazione », in coordinamento con la modificazione apportata dal Senato, ovvero sostituisca l'espressione: « giudizio di compatibilità ambientale », al primo periodo, con l'espressione: « valutazione dell'impatto ambientale »;

2) valuti la Commissione di merito come intervenire al fine di semplificare la procedura autorizzatoria relativa alla costruzione e all'esercizio di rigassificatori GNL in un'ottica di autorizzazione unica;

3) valuti la Commissione di merito l'opportunità di applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale la normativa, onde evitare regionalismi che potrebbero ritardare ovvero bloccare l'*iter* procedurale;

c) in relazione all'articolo 46-*quinquies*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in modo più corretto dal punto di vista normativo le definizioni di « condivisione delle infrastrutture » e di « proporzionalità del contributo ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3194 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 159 del 2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

apprezzato, in particolare, il disposto dell'articolo 4, il quale disciplina un'ipotesi di potere sostitutivo statale sulle regioni in materia sanitaria, prevedendo la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario *ad acta*, nelle regioni per le quali si prefiguri il mancato rispetto degli adempimenti relativi ai piani di rientro dai *deficit* sanitari;

ritenute condivisibili le disposizioni dell'articolo 5, recante misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico, disposizioni dal contenuto fortemente innovativo;

preso atto che l'articolo 20, al comma 1, integra di 150 milioni di euro, per l'anno 2007, la dotazione del Fondo nel quale confluisce una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) destinata al volontariato e alla ricerca e che, al comma 2, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che al riparto della quota del 5 per mille siano altresì ammesse le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge;

valutata con favore l'integrazione disposta dal citato comma 1 dell'articolo 20 alla dotazione del suddetto Fondo, anche in considerazione del fatto che la medesima materia è disciplinata in modo parzialmente difforme dell'articolo 84 del disegno di legge finanziaria – attualmente in corso di esame presso il Senato – che al comma 6 autorizza inspiegabilmente la spesa di 100 milioni di euro per il 2009;

espresso altresì apprezzamento per l'articolo 29 sull'ONAOSI, le cui disposizioni sono state oggetto di approfondimento da parte della Commissione nel corso di una audizione informale di tutte le organizzazioni di categoria interessate, sulla base della quale la Commissione ha ritenuto opportuno un futuro monitoraggio dello stato di attuazione di tali disposizioni, attraverso prossime audizioni dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti, al fine di verificare la trasparenza e la democraticità delle regole che la Fondazione adotterà;

ritenuto opportuno, in ordine all'articolo 30 sul commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, che da parte del Governo sia istituito un tavolo di confronto con la regione Piemonte e la

Fondazione, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte dei conti inerenti le responsabilità del precedente commissariamento;

considerata l'importanza delle norme stabilite dall'articolo 33 a favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario da trasfusioni di sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, con il quale si avvia finalmente a soluzione l'annoso problema dei risarcimenti dei danni subiti dalle categorie dei soggetti ricordati;

condiviso e apprezzato il contenuto innovativo dell'articolo 41 che promuove l'ampliamento del mercato della locazione, al fine di far fronte alle nuove situazioni di bisogni abitativi diffusi;

valutato favorevolmente anche quanto disposto dall'articolo 44 a favore dei contribuenti a basso reddito, cosiddetti incapienti; con tale norma, infatti, si introducono misure di tutela di una fascia della popolazione non inclusa, sino ad oggi, tra i soggetti beneficiari di sgravi fiscali, ma che, nell'ottica di un potenziamento delle politiche di contrasto della povertà, necessiterebbe di ulteriori misure di sostegno;

infine, giudicate positivamente le norme recate dall'articolo 45, che integra i finanziamenti riguardanti i servizi socio-educativi per la prima infanzia ed il Fondo per le politiche sociali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere un comma che preveda che il Ministro della salute invii, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della nuova normativa in materia;

all'articolo 31, valuti la Commissione di merito se la doppia citazione dell'Ente Nazionale Sordomuti, contenuta rispettivamente nei commi 3-*bis* e 3-*quater*, non rappresenti una contraddizione dovuta a mero errore materiale;

all'articolo 33, valuti la Commissione di merito l'adeguatezza della copertura finanziaria delle norme ivi contenute, considerata la necessità di onorare l'impegno al risarcimento dei danni subiti dai cittadini interessati, così come definito al tavolo tecnico costituito presso il Ministero della salute.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, approvato dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 10 ottobre 2007 alla 5ª Commissione del Senato; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il decreto-legge destina, per il 2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento;

considerate le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge, tese a garantire la correzione degli andamenti della spesa sanitaria, recanti la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale sulle Regioni in materia sanitaria, con la previsione della nomina, previa diffida, di un commissario *ad acta* nelle Regioni in cui si configuri il

mancato rispetto degli adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai *deficit* sanitari, in attuazione degli impegni sottoscritti con appositi accordi dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e dalle singole Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; considerata altresì la facoltà del commissario *ad acta* di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL ovvero delle aziende ospedaliere e la previsione per la quale i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai *deficit* sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni, si prescrivono in cinque anni qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, sono introdotte misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico, in conformità, secondo quanto enunciato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto, ai contenuti del documento prodotto in esito alle intese adottate al « tavolo misto Stato-Regioni » in materia di limiti della spesa farmaceutica e di regolazione e contenimento della medesima;

valutato, in particolare, il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge, che reca misure di contenimento della spesa farmaceutica a carico delle regioni stabilendo che l'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA) elabori, per ciascuna regione, entro il 1° dicembre di ogni anno, la stima della spesa farmaceutica territoriale relativa all'anno successivo e la comunichi alle stesse regioni; che le regioni che, secondo tali stime, superino il tetto indicato sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa quale condizione per l'accesso alle quote di finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato; valutato altresì il comma 5-*bis* del medesimo articolo, che sancisce la nullità dei provvedimenti regionali che escludono la rimborsabilità dei farmaci, se assunti in difformità da quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco ovvero, successivamente all'istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia;

considerate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge, con cui si dispongono, rispettivamente, finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano ed interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e tesi al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;

evidenziate in particolare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del testo, che autorizza l'assegnazione di un contributo per l'anno 2007 alle Regioni Calabria e Sicilia, finalizzato all'adeguamento ed alla stipula dei contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, demandando la ripartizione delle somme assegnate ad un decreto del Ministro dei trasporti, sentite le Regioni interessate; preso atto che

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale, e che la norma in esame appare limitata all'assegnazione di un contributo finanziario, riservando alla competenza legislativa delle Regioni interessate la disciplina normativa della materia;

considerato altresì quanto statuito dal comma 7 dell'articolo 8 del provvedimento d'urgenza, con cui si istituisce l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, cui è preposta l'istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto con sede in Messina, competente al rilascio dei provvedimenti in materia di sicurezza della navigazione nell'area portuale ed alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area; valutato al riguardo che l'articolo 117 della Costituzione include i « porti e le grandi reti di trasporto e di navigazione » tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, riservando alla competenza statale gli ambiti materiali dell'ordinamento e dell'organizzazione degli enti pubblici nazionali, nel cui ambito vanno annoverate le Autorità portuali;

preso atto delle previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge, che introduce modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (Testo unico della radiotelevisione), in materia di esercizio dell'attività televisiva in ambito locale; valutato altresì quanto stabilito al comma 4-*novies* dell'articolo 26, che demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali, l'istituzione del Parco nazionale delle Egadi e del litorale trapanese, del Parco nazionale delle Eolie e del Parco nazionale degli Iblei;

considerato che l'articolo 35 del decreto-legge apporta modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 127, che disciplina il « Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni », stabilendo che il Fondo predetto è volto a finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale, individuati sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale sentite le Regioni; rilevato che le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite, così come previsto nel precedente disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ma senza prevedere, come invece attualmente prescritto, la consultazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

evidenziata la previsione di cui all'articolo 45 del testo, che dispone un'integrazione dei finanziamenti destinati ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per l'anno 2007; preso atto che la menzionata disposizione stabilisce che, fatte salve le competenze delle Regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri competenti, promuove una intesa in sede di Conferenza

unificata avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi;

richiamata la circostanza che nel corso dell'esame presso la Commissione in titolo è emersa l'esigenza che siano sottoposte a stringente controllo e verifica tutte le ipotesi di ricorso agli interventi realizzati, per ragioni d'urgenza, con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

preso atto che le condizioni apposte al menzionato parere espresso dalla Commissione in data 10 ottobre 2007 alla V Commissione del Senato non sono state recepite ed appare pertanto opportuno riproporle nel presente parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia inserito, al comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge, nel quadro dell'istituzione e della gestione dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, ivi prevista, un apposito richiamo al ruolo della Regione, in adesione alle previsioni dell'articolo 118 della Costituzione relative al principio di sussidiarietà;

b) sia prevista, all'articolo 35 del decreto-legge, nell'ambito del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, la consultazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – *(Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP)*. – *1*. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* » *sono sostituite dalle seguenti:* « pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* » *e le parole:* « tali da mettere in pericolo » *dalle seguenti:* « tale da mettere in pericolo »;

al comma 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario *ad acta* è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai *deficit* sanitari di cui

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – *(Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP). – Identico* ».

All'articolo 4:

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi. »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Commissari *ad acta* per le regioni inadempienti ».

All'articolo 5:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe "A" ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie. », *nel terzo periodo, le parole:* « in data 31 luglio 2007 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007 » *e dopo il terzo periodo è inserito il seguente:* « Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. »;

al comma 2:

alla lettera a), *secondo periodo, dopo le parole:* « del comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

alla lettera b), *le parole:* « prevista dallo stesso comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « prevista dalla stessa lettera *a)* »;

alla lettera c), *sono aggiunte, in fine, le parole:* « , e successive modificazioni »;

alla lettera d), *le parole:* « dell'impiego » *sono sostituite dalle seguenti:* « sull'impiego » *e dopo le parole:* « articolo 18 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

(segue: testo della Commissione)

identico.

All'articolo 5:

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 3, lettera a), *nel secondo periodo, le parole:* « comma 2, lettera *b)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2, lettera *a)* » *e, nel terzo periodo, le parole:* « citata lettera *b)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « citata lettera *a)* »*;*

al comma 4, secondo periodo, le parole: « e dette misure » *sono sostituite dalle seguenti:* « ; dette misure »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « del 2 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 2,4 per cento »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

"*2-bis*. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007".

5-*ter*. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

5-*quater*. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

5-*quinquies*. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g)* del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia".

5-*sexies*. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad uso autologo" sono inserite le seguenti: ", agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA" ».

(segue: testo della Commissione)

identico;

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. – *(Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)*. – *1*. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'AIFA è autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera *b)*, numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)*. – *1*. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative ».

All'articolo 7:

al comma 3, dopo le parole: « 150 milioni di euro per l'anno 2007, » *sono inserite le seguenti:* « da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, »;

(segue: testo della Commissione)

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. – *(Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)*. – *Identico* ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)*. – *Identico* ».

All'articolo 7:

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" sono aggiunte le seguenti: "e delle altre tratte della metropolitana di Milano" ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « e i relativi collegamenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dei relativi collegamenti », *dopo le parole:* « per il miglioramento della sicurezza, » *sono inserite le seguenti:* « anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto, » *e le parole:* « ed informazione dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei servizi e la relativa informazione al pubblico »;

al comma 2, dopo le parole: « dall'emergenza » *sono inserite le seguenti:* « di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 »;

al comma 3, dopo le parole: « l'aeroporto » *sono inserite le seguenti:* « di Reggio Calabria » *e le parole:* « da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, » *sono soppresse*;

al comma 4, dopo le parole: « dell'emergenza » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 2 »;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 »;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le competenti Commissioni parlamentari »;

al comma 7, dopo le parole: « e negli ambiti portuali in essa compresi, » *sono inserite le seguenti:* « e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, » *e le parole:* « nonché la regolazione dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché alla regolazione dei servizi ».

(segue: testo della Commissione)

identico.

All'articolo 8:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 9, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"*2*. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione".

2-*ter*. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « riduzione del 7 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « riduzione del 2 per cento » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. — *(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)*. — *1*. All'arti-

(segue: testo della Commissione)

All'articolo 9, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

identico;

identico.

All'articolo 10:

identico;

identico.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. – *(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)*. – *Identico* ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

colo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

"*2-quinquies*. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-*ter*, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-*ter*:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge" ».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: « , penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle » *sono sostituite dalle seguenti:* « correlati strettamente alle ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. — *(Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE)*. — *1*. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE — Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. – *(Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE)*. – *Identico* ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « 117 del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, » *sono inserite le seguenti:* « tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-*bis*. — *(Debiti contributivi)*. — *1*. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio ».

All'articolo 15, al comma 1, le parole: « indicati nei commi 2 e 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « indicati nei commi 2, 3 e 4 ».

All'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

"p) 'ambito locale televisivo' l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato 'regionale' o 'provinciale' quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini;

(segue: testo della Commissione)

All'articolo 14:

identico;

identico.

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-*bis*. – *(Debiti contributivi)*. – *Identico* ».

Identico.

All'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'espressione 'ambito locale televisivo' riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale";

b) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29" ».

All'articolo 18:

al comma 1, nella lettera d)*, le parole:* « 225 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 220 milioni »*; nella lettera* e)*, le parole:* « 5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 4 milioni » *ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

« *e-bis)* per 5 milioni di euro, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) »*;*

al comma 2, le parole: « 410 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 389 milioni » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , di concerto con il Ministro degli affari esteri »*;*

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

All'articolo 19, al comma 1:

nell'alinea, le parole: « Al comma 1 dell'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo » *e le parole da:* « introdotto » *fino a:* « n. 286, » *sono soppresse;*

nella lettera a)*, alle parole:* « le parole » *sono premesse le seguenti:* « al comma 1, »;

la lettera b) *è soppressa.*

(segue: testo della Commissione)

All'articolo 18:

al comma 1, ***all'alinea, le parole:*** **« 500 milioni di euro »** ***sono sostituite dalle seguenti:*** **« 499 milioni di euro »;** *nella lettera* d)*, le parole:* « 225 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 220 milioni »*; nella lettera* e)*, le parole:* « 5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 4 milioni » *ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

« *e-bis)* per 5 milioni di euro, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) »*;*

identico;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

identico;

All'articolo 19, al comma 1:

identico;

identico;

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – *(5 per mille). – 1.* Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« ART. 20-*bis. – (Fondo rotativo per infrastrutture strategiche). – 1.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 355, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443";

b) nel comma 357, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera *c-bis*), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: « l'adattamento funzionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'adattamento funzionale »; *le parole:* « non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi » *sono sostituite dalle seguenti:* « non assegnati, nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi »; *dopo le parole:* « da destinare prioritariamente » *sono inserite le seguenti:* « alle giovani coppie a basso reddito e » *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile »;

(segue: testo della Commissione)

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – *(5 per mille). – Identico* ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« ART. 20-*bis*. – *(Fondo rotativo per infrastrutture strategiche). – Identico* ».

All'articolo 21:

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 3, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni » *e, nel terzo periodo, le parole:* « pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003 » *sono sostituite dalle seguenti:* « secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome »;

al comma 4, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei princìpi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via *internet*, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-*ter*. Per l'anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate »;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici ».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. — *(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II")*. — *1*. Alla scadenza del

(segue: testo della Commissione)

identico;

identico;

identico;

identico.

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. – *(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II"). – Identico* ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di "Contratti di quartiere II" già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2 ».

All'articolo 24:

al comma 1, nel primo periodo, le parole: « pagamenti dei crediti » *sono sostituite dalle seguenti:* « pagamenti dei debiti »;

(segue: testo della Commissione)

All'articolo 24:

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 5, nel secondo periodo, le parole: « nel comma 4; » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel comma 4 ».

All'articolo 25:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse »;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« ART. 25-*bis*. — *(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo)*. — *1*. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 ».

All'articolo 26:

al comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia » *e, nel secondo periodo, dopo le parole:* « e del mare » *sono inserite le seguenti:* « , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle

(segue: testo della Commissione)

identico.

All'articolo 25:

identico;

identico;

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« ART. 25-*bis*. – *(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo).* – *Identico* ».

All'articolo 26:

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo *standard* di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma »;

al comma 4, le parole: « "il Ministero dell'ambiente » *sono sostituite dalle seguenti:* « ", il Ministero dell'ambiente »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 è sostituito dai seguenti:

"*382*. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-*quinquies*. I predetti

(segue: testo della Commissione)

identico;

identico;

identico:

« 4-*bis*. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-*bis* e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-*ter* e 382-*quater*. In caso di sostituzione con altri combustibili non di

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.

382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies*".

4-*ter*. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

1) dopo le parole: "250.000 tonnellate," sono inserite le seguenti: "al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,";

2) le parole: "in autotrazione" sono sostituite dalle seguenti: "tal quale o";

3) le parole: "di cui all'allegato I." sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, sono contabilizzati in detrazione, nelle scritture contabili inerenti, l'accisa dovuta del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, nonché l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.";

4) dopo le parole: "da contratti quadro" sono inserite le seguenti: ", le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale";

5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo";

6) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali

(segue: testo della Commissione)

4-*ter*. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno";

b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"*2-bis*. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi";

d) con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente:

"*5-quater*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-*bis* trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-*ter*, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".

4-*quater*. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del citato

(segue: testo della Commissione)

4-*quater*. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-*ter*, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, è prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-*bis* è effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

4-*quinquies*. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento" sono soppresse.

4-*sexies*. Relativamente all'anno 2007, in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato sono destinate ad aumentare il contingente annuo di 250.000 tonnellate, di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 1.

4-***septies*. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo così come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzati nell'anno 2007, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per l'anno 2008. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'importo previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzato nel 2007, è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

4-*octies*. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.

4-*novies*. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale a decorrere dall'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1 ».

(segue: testo della Commissione)

4-*quinquies*. *Identico.*

Soppresso

Soppresso

4-*sexies*. *Identico.*

4-*septies*. *Identico* ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

« ART. 26-*bis*. – *(Variazioni colturali)*. – *1*. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo";

b) al terzo periodo, le parole: "All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali";

d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito *internet*, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento";

e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente";

f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA".

(segue: testo della Commissione)

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

« ART. 26-*bis*. – *(Variazioni colturali)*. – *Identico*.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 26-*ter*. – *(Disposizioni in materia di servizi idrici)*. – *1*. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano ».

All'articolo 27:

al comma 1, capoverso f-bis), *le parole:* « in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, » *sono sostituite dalle seguenti:* « in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » *e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai soli fini della presente lettera e della lettera *f)*, i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« ART. 27-*bis*. – *(Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella)*. – *1*. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare

(segue: testo della Commissione)

ART. 26-*ter*. – *(Disposizioni in materia di servizi idrici)*. – *Identico* ».

All'articolo 27:

identico.

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« ART. 27-*bis*. – *(Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella)*. – *Identico* ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva ».

All'articolo 28:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4-*ter*. All'onere derivante dal comma 4-*bis*, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia

(segue: testo della Commissione)

All'articolo 28:

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

nella rubrica, le parole: « e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva » *sono sostituite dalle seguenti:* « , disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani ».

All'articolo 29:

al comma 2, le parole: « dalla data del 20 giugno 2007 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti ».

All'articolo 30:

al comma 2, nel primo periodo, le parole: « tre dai creditori » *sono sostituite dalle seguenti:* « tre tra i creditori » *e dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « La FOM preventivamente all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto »;

al comma 4, nel primo periodo, le parole: « piano di liquidazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « piano di soddisfazione » *e le parole:* « all'allegato A del » *dalle seguenti:* « alla tabella A allegata al »*; nel terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « piano di liquidazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, »;

(segue: testo della Commissione)

identico.

All'articolo 29:

identico;

identico.

All'articolo 30:

identico;

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 8, le parole: « , per quanto attiene al procedimento, » *sono soppresse e le parole:* « articoli 125 e 126 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articoli 183 e 184 ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: « 40 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 36 milioni »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

3-*ter*. Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma.

3-*quater*. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-*quinquies*. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della "Lega del filo d'oro" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contributi ad enti e associazioni ».

(segue: testo della Commissione)

identico.

All'articolo 31:

identico;

identico;

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 33, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

2-*bis*. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, quanto a 56 milioni di euro, mediante incremento, fino a concorrenza del predetto importo, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

nella rubrica, le parole: « dei soggetti talassemici danneggiati » *sono sostituite dalle seguenti:* « di soggetti danneggiati ».

All'articolo 34:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009 »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti

(segue: testo della Commissione)

All'articolo 33, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. *Identico.*

2. *Identico* »;

Soppresso

identico.

All'articolo 34:

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-*ter*. L'onorificenza di cui al comma 2-*bis* è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-*quater*. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-*quinquies*. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-*sexies*. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-*septies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-*bis*;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco »;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione,

(segue: testo della Commissione)

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione".

3-*bis*. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-*ter*. L'onere derivante dai commi 3 e 3-*bis* è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,3 milioni di euro per l'anno 2008 e in 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-*quater*. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004 »;

nella rubrica, dopo le parole: « alle vittime del dovere a causa di azioni criminose » *sono inserite le seguenti:* « e alle vittime della criminalità organizzata » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti:* « . Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo ».

All'articolo 35:

al comma 1, capoverso 7, nel primo periodo, le parole: « 20 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 25 milioni di euro », *nel terzo periodo, le parole:* « decreto ministeriale e sentite le province interessate » *sono sostituite dalle seguenti:* « predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti. »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 36:

al comma 1, dopo le parole: « Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative » *sono inserite le seguenti:* « , dotate di

(segue: testo della Commissione)

3-*bis*. *Identico.*

3-*ter*. L'onere derivante dai commi 3 e 3-*bis* è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in **0,9** milioni di euro per l'anno 2008 e in **2,4** milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-*quater*. *Identico* »;

identico.

All'articolo 35:

identico;

identico.

All'articolo 36:

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali, »;

al comma 2, le parole: « 150 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 140 milioni »;

al comma 3, le parole: « formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale » *sono sostituite dalle seguenti:* « formato da personalità qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico ».

All'articolo 38, al comma 1, le parole: « articolo 97 del » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al ».

All'articolo 39:

al comma 1, le parole: « , 102 e 103 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 102 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e, al comma 104, le parole: "nell'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007" »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*ter:*

1) nel primo periodo, le parole: "di euro 0,52" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento";

b) al comma 11:

1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e" sono soppresse;

(segue: testo della Commissione)

identico;

identico.

Identico.

All'articolo 39:

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

2) l'ultimo periodo è soppresso.

4-*ter*. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

4-*quater*. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

4-*quinquies*. La misura del compenso di cui ai commi 4-*ter* e 4-*quater* può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento »;

al comma 7, dopo le parole: « articolo 3 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

al comma 8, nella lettera a), *numero 2), capoverso 1*-bis, *alinea, le parole:* « Il concessionario » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'agente della riscossione » *e, nella lettera* b), *dopo le parole:*« articolo 48 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 1, »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *a),* dopo le parole: "regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono inserite le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione,";

b) il comma 2 è abrogato.

8-*ter*. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"*43*. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b),* del testo unico

(segue: testo della Commissione)

identico;

identico;

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro".

8-*quater*. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"ART. 24. – *1*. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11" ».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

« ART. 39-*bis*. – *(Diritti aeroportuali di imbarco)*. – *1*. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

ART. 39-*ter*. – *(Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze)*. – *1*. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, nel punto 12:

1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo" è sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";

2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";

(segue: testo della Commissione)

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

« ART. 39-*bis*. – *(Diritti aeroportuali di imbarco)*. – *Identico*.

ART. 39-*ter*. – *(Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze)*. – *Identico*.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) alla tabella A, nel punto 13:

1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" è soppressa;

2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;" è sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";

3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri".

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 39-*quater*. – *(Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento)*. – *1*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".

ART. 39-*quinquies*. – *(Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia)* – *1*. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogato ».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: « dall'attuale concessione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'attuale concessionario »;

al comma 3, dopo la parola: « stabilisce » *sono inserite le seguenti:* « , sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio, »;

al comma 5, nel primo periodo, le parole: « ordinamento vigente, » *sono sostituite dalle seguenti:* « ordinamento vigente » *e, nel terzo periodo, le parole da:* « e può essere » *fino alla fine del comma sono soppresse;*

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:

a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai

(segue: testo della Commissione)

ART. 39-*quater*. – *(Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento)*. – *Identico*.

ART. 39-*quinquies*. – *(Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia)* – *Identico* ».

All'articolo 40:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;

b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;

c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

6-*ter*. I provvedimenti di cui al comma 6-*bis* sono definiti in conformità ai seguenti princìpi e criteri:

a) tutela del consumatore;

b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai princìpi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;

c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;

d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-*bis*;

e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;

f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;

g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei princìpi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.

6-*quater*. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.

6-*quinquies*. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali.

6-*sexies*. All'articolo 1, comma 287, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera *i)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ", previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila" sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformità con i princìpi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge ».

All'articolo 41, al comma 1, le parole: « 150 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 100 milioni ».

All'articolo 42:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.

2-*ter*. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni »;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole ».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

« ART. 42-*bis*. – *(Fabbricati rurali)*. – *1*. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera *b)*, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

(segue: testo della Commissione)

Identico.

All'articolo 42:

identico;

identico;

identico.

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

« ART. 42-*bis*. – *(Fabbricati rurali)*. – *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*3-bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-*bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

ART. 42-*ter*. *(Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione)*. — *1*. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma" ».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: « una somma **pari a euro 150** » *sono sostituite dalle seguenti:* « una detrazione fiscale **pari a euro 300** » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti »;

al comma 2, nel primo periodo, le parole: « un'ulteriore somma **pari a euro 150** » *sono sostituite dalle seguenti:* « un'ulteriore detrazione fiscale **pari a euro 300** » *e, nel secondo periodo, le parole:* « la somma » *sono sostituite dalle seguenti:* « la detrazione fiscale »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro, derivante anche dall'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti »;

al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » *sono inserite le seguenti:* « , di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche per la famiglia, » *e le parole:* « con particolare riferimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « con riferimento »;

(segue: testo della Commissione)

ART. 42-*ter*. *(Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione). — Identico* ».

All'articolo 44:

al comma 1, ***le parole:*** « **Ai soggetti passivi** » ***sono sostituite dalle seguenti:*** « **In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi** », *le parole:* « una somma » *sono sostituite dalle seguenti:* « una detrazione fiscale » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti »;

al comma 2, nel primo periodo, le parole: « un'ulteriore somma » *sono sostituite dalle seguenti:* « un'ulteriore detrazione fiscale » *e, nel secondo periodo, le parole:* « la somma » *sono sostituite dalle seguenti:* « la detrazione fiscale »;

Soppresso.

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« **4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme**

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-*bis*. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

4-*ter*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-*ter*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione" ».

All'articolo 45, al comma 2, le parole: « legge 23 dicembre 2000, n. 388 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 8 novembre 2000, n. 328 ».

All'articolo 46, al comma 1, primo periodo, le parole da: « giudizio » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:

« ART. 46-*bis*. – *(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas)*. – *1*. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli *standard* qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di

(segue: testo della Commissione)

di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007 »;

identico.

Identico.

Identico.

Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:

« ART. 46-*bis*. — *(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).* — *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

ART. 46-*ter*. — *(Sostegno all'imprenditoria femminile)*. — *1.* Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità".

ART. 46-*quater*. — *(Pesca e vittime del mare)*. — *1.* Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

(segue: testo della Commissione)

ART. 46-*ter*. – *(Sostegno all'imprenditoria femminile)*. – *Identico*.

ART. 46-*quater*. – *(Pesca e vittime del mare)*. – *Identico*.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

ART. 46-*quinquies*. — *(Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*. — *1*. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima ».

All'articolo 47, al comma 1:

nell'alinea, le parole: « 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 »;

nella lettera a), *le parole:* « quanto a 1.300 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a 1.320 milioni », *dopo la parola:* « inclusa » *sono inserite le seguenti:* « per 1.300 milioni », *le parole:* « e quanto » *sono sostituite dalla seguente:* « quanto » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

« *b-bis)* quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,02 milioni per l'anno 2008 ed euro 3,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».

(segue: testo della Commissione)

ART. 46-*quinquies*. – *(Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*. – *Identico* ».

All'articolo 47, al comma 1:

nell'alinea, le parole: « 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 » *sono sostituite dalle seguenti:* « **8.407** milioni di euro per l'anno 2007, **9,02** milioni di euro per l'anno 2008 e **16,9** milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 »;

identico;

dopo la lettera b) ***sono aggiunte le seguenti:***

« *b-bis)* quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro **3,62** milioni per l'anno 2008 ed euro **5,6** milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze**, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;**

b-ter) **quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468** ».

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 229 del 2 ottobre 2007 (*).*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Destinazione maggiori entrate).

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche

---

(*) Si veda altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2007.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA COMMISSIONE (*)

—

ARTICOLO 1.

(Destinazione maggiori entrate).

Identico.

(*) Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in **neretto**. Le modifiche apportate dalla Commissione sono evidenziate in ***neretto corsivo***.

(segue: testo del decreto-legge)

amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 2.

(Imprese pubbliche).

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un con tributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.

ARTICOLO 3.

(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1 »;

b) al comma 759 è soppressa la parola: « trimestralmente »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Imprese pubbliche).

Identico.

ARTICOLO 3.

(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

c) al comma 762 le parole: « per gli importi accertati ai sensi del comma 759 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo quanto previsto dai commi 758 e 759 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente:

« *2*. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi ».

ARTICOLO 4.

(Commissariamento di regioni inadempienti).

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP).

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:**

« *1.* I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione »;

***b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:**

« *2.* Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

ARTICOLO 4.

*(**Commissari** ad acta **per le** regioni inadempienti).*

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata **nel supplemento ordinario alla** *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si

(segue: testo del decreto-legge)

rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico della regione interessata.

ARTICOLO 5.

(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico).

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, **tale** da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, **con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario *ad acta* è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.** Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico della regione interessata.

2-*bis*. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai *deficit* sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.

ARTICOLO 5.

(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico).

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei

(segue: testo del decreto-legge)

farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute **in data** 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei *budget* di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un *budget* annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta **di medicinali collocati in classe « A » ai fini della rimborsabilità,** inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del **14** per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, **inclusi gli obiettivi di piano e le** risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, **pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007,** concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. **Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.** Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei *budget* di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. *Identico:*

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un *budget* annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per

(segue: testo del decreto-legge)

i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del *budget*, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del *budget*, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei *budget* l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del *budget*. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

b) la somma dei *budget* di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera *a)*, nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera *a)* e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un *budget* provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del *budget* definite dalla stessa lettera *a)*. Il *budget* definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del *budget,* l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera *g),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 **del presente articolo**. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del *budget,* a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei *budget* l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del *budget.* Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

b) la somma dei *budget* di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera *a),* nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista **dalla stessa lettera *a)*,** deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera *a)* e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *f),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un *budget* provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del *budget* definite dalla stessa lettera *a).* Il *budget* definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004**, e successive modificazioni**;

(segue: testo del decreto-legge)

d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei *budget* aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera *b)*, si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei *budget* aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera *b)*, si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:

a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del *budget* attribuito di cui al comma 2, lettera *b)*. Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera *b)* del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale **sull'**impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del **regolamento di cui al** decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

e) identica.

3. *Identico:*

a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del *budget* attribuito di cui al comma 2, lettera ***a)***. Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera ***a)*** del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

b) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera *b)* del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

c) identica;

d) identica.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del **2,4** per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

5-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

« *2-bis*. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007 ».

5-*ter*. Per la prosecuzione del progetto « Ospedale senza dolore » di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

5-*quater*. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

5-*quinquies*. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g)* del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia ».

5-*sexies*. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: « ad uso autologo » sono inserite le seguenti: « , agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA ».

ARTICOLO 5-*bis*.

(Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco).

1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità ». L'AIFA è autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità. Rete transeuropea di trasporto).

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema « Alta Velocità/Alta Capacità » ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione **in data** 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

ARTICOLO 7.

(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città).

1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea « C » della metropolitana della città di Roma.

2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera *b)*, numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità.

ARTICOLO 6.

(Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria).

1. Ai fini della realizzazione **della infrastruttura ferroviaria nazionale,** con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, **è** determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento **dell'infrastruttura suddetta**; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

ARTICOLO 7.

(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, **da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,** quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

3-*bis*. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate » sono aggiunte le seguenti: « e delle altre tratte della metropolitana di Milano ».

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina).

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno – Reggio Calabria – Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, **da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,** è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti.

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina,

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 8.

(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina).

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e **dei** relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, **anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto,** nonché per la promozione dei servizi **e la relativa informazione al pubblico** è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza **di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3** è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno – Reggio Calabria – Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto **di Reggio Calabria**, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza **di cui al comma 2** e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti**, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.**

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina,

(segue: testo del decreto-legge)

Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.

7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-*ter*, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione del servizi tecnico-nautici nell'intera area.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

ARTICOLO 9.

(Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.).

1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.

2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate **e le competenti Commissioni parlamentari.**

7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-*ter*, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, **e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,** nonché **alla** regolazione **dei** servizi tecnico-nautici nell'intera area.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

ARTICOLO 9.

(Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-*bis*. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *2*. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

(Disposizioni concernenti l'editoria).

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice.

***3.* I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione ».**

2-*ter*. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: « , i contratti di servizio » sono soppresse.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni concernenti l'editoria).

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del **2** per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. **Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa;

6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento **per gli** importi annui relativi a ciascuna impresa **beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

ARTICOLO 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva).

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

« *2-quinquies*. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-*ter*, si tiene conto soltanto dei

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 11.

(Estinzioni anticipate di prestiti).

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

ARTICOLO 12.

(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione).

1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-*ter*:

***a)* devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;**

***b)* devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;**

***c)* l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge ».**

ARTICOLO 11.

(Estinzioni anticipate di prestiti).

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi **correlati strettamente alle** estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

ARTICOLO 12.

(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

è autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.

ARTICOLO 13.

(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione).

1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007 ».

2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « a far tempo dal 15 giugno 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 ».

ARTICOLO 14.

(Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi – Beni culturali).

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 13.

(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione).

Identico.

ARTICOLO 13-*bis*.

(Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE).

1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 14.

(Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi – Beni culturali).

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del **codice dei beni culturali**

(segue: testo del decreto-legge)

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

ARTICOLO 15.

(Rinnovi contrattuali 2006-2007 – Autorizzazione di spesa).

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, **tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti,** è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

3. *Identico.*

ARTICOLO 14-*bis*.

(Debiti contributivi).

1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio.

ARTICOLO 15.

(Rinnovi contrattuali 2006-2007 – Autorizzazione di spesa).

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa

(segue: testo del decreto-legge)

massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: « questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale ». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

4. All'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2, **3** e **4** hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: « entro l'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'anno 2012 ».

ARTICOLO 17.

(Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale).

1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « delle somme versate » sono sostituite dalle seguenti: « delle somme da versare » e dopo le parole: « transattivi negli anni » è inserita la seguente: « 2001, ».

ARTICOLO 18.

(Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali).

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:

a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa « *Peace Facility* »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

4-*bis*. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 2, comma 1, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:**

« *p)* "ambito locale televisivo" l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;

***b)* all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:**

« *3*. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 ».

ARTICOLO 17.

(Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale).

Identico.

ARTICOLO 18.

(Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali).

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di ***499*** milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:

a) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (*Global Health Found*);

c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;

d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.

2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 19.

(Misure in materia di pagamenti della P.A.).

1. Al comma 1 dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Le amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

b) identica;

c) identica;

d) per **220** milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

e) per **4** milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196**;**

***e-bis)* per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).**

2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di **389** milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministro degli affari esteri**.

2-*bis*. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO 19.

(Misure in materia di pagamenti della P.A.).

1. **All'**articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 1,** le parole: « Le amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche »;

(segue: testo del decreto-legge)

b) **le parole: « e le società a prevalente partecipazione pubblica, » sono soppresse;**

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito ».

ARTICOLO 20.

(5 per mille).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

ARTICOLO 21.

(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica).

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

soppressa

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito ».

ARTICOLO 20.

(5 per mille).

1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

ARTICOLO 20-*bis*.

(Fondo rotativo per infrastrutture strategiche).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* nel comma 355, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:**

« *c-bis)* infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 »;

***b)* nel comma 357, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera *c-bis)*, è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».**

ARTICOLO 21.

(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. ***Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici****).*

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa

(segue: testo del decreto-legge)

delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e **all'**adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non **assegnati, nonché** all'acquisto**, alla** locazione di alloggi **e** all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente **alle giovani coppie a basso reddito e** a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. **Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.**

2. *Identico.*

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1**, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, **secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome.**

(segue: testo del decreto-legge)

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, **nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.**

4-*bis*. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei princìpi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via *internet*, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-*ter*. Per l'anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

ARTICOLO 21-*bis*.

(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano « Contratti di quartiere II »).

1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 22.

(Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE).

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato « Contratti di quartiere II ». Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di « Contratti di quartiere II » già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei « Contratti di quartiere II » che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2.

ARTICOLO 22.

(Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 23.

(Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria).

1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 » sono soppresse;

b) le parole da: « e della successiva riassegnazione » fino al termine del periodo sono soppresse.

ARTICOLO 24.

(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto).

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 23.

(Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria).

Identico.

ARTICOLO 24.

(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto).

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei **debiti** certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della *par condicio creditorum,* le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;

b) alle procedure esecutive estinte.

ARTICOLO 25.

(Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia).

1. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.

2. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2007.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della *par condicio creditorum,* le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

a) identica;

b) identica.

ARTICOLO 25.

(Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. ***Prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile****).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse.

ARTICOLO 25-*bis*.

(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo).

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 26.

(Disposizioni in materia di ambiente).

1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici**, almeno nella misura del 40%,** devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole forestali e alimentari.

3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 26.

(Disposizioni in materia di ambiente).

1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare **nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia**. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e** sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

1-*bis*. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione **attestante il contributo ai fini degli obblighi di** riduzione delle emissioni di gas serra **nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo *standard* di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le** procedure e **le** modalità **di certificazione sono** definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri **interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma**.

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono soppresse.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole « , il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono soppresse.

4-*bis*. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 è sostituito dai seguenti:

« *382*. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

***382-bis*. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-*quinquies*. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.**

***382-ter*. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-*bis* e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.**

***382-quater*. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1,**

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

***382-quinquies*. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.**

***382-sexies*. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-*ter* e 382-*quater*. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.**

***382-septies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* ».**

4-*ter*. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* nel comma 1:**

1) dopo le parole: « 250.000 tonnellate, » sono inserite le seguenti: « al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, »;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

2) le parole: « in autotrazione » sono sostituite dalle seguenti: « tal quale o »;

3) le parole: « di cui all'allegato I. » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, sono contabilizzati in detrazione, nelle scritture contabili inerenti, l'accisa dovuta del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, nonché l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. »;

4) dopo le parole: « da contratti quadro » sono inserite le seguenti: « , le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale »;

5) le parole: « sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo » sono sostituite dalle seguenti: « sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo »;

6) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno »;

***b)* nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;**

***c)* dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:**

« *2-bis*. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

***2-ter*. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi »;**

***d)* con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente:**

« *5-quater*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-*bis* trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-*ter*, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006 ».

4-*quater*. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-*ter*, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, è prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-*bis* è effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

4-*quinquies*. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: « e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento » sono soppresse.

4-*sexies*. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

4-*septies*. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale a decorrere dall'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1.

ARTICOLO 26-*bis*.

(Variazioni colturali).

1. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al primo periodo, le parole: « dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo »;**

***b)* al terzo periodo, le parole: « All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni »;**

***c)* il quarto periodo è sostituito dal seguente: « L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali »;**

***d)* il quinto periodo è sostituito dal seguente: « In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito *internet*, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento »;**

***e)* il sesto periodo è sostituito dal seguente: « I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente »;**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 27.

(Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – LSU Calabria).

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente:

« *f-bis)* al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

f) **è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA ».**

ARTICOLO 26-*ter*.

(Disposizioni in materia di servizi idrici).

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.

ARTICOLO 27.

(Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – LSU Calabria).

1. *Identico*:

« *f-bis)* al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,

(segue: testo del decreto-legge)

n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera *f)*, i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, **delle medesime regioni** ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 28.

(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva).

1. L'ente pubblico « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi » (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria **e della regione Campania** è concesso un contributo per l'anno 2007 **rispettivamente** di 60 **e 10** milioni di euro**, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,** previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera *f)*, i lavoratori **impegnati nelle attività** di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, **nella** regione **Calabria** sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ».

2. *Identico.*

ARTICOLO 27-*bis*.

(Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella).

1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.

ARTICOLO 28.

*(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS)**,** disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva **e sull'Agenzia nazionale per i giovani**).*

1. *Identico.*

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale

(segue: testo del decreto-legge)

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.

3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario « Gioventù in azione », la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 29.

(Contributi alla Fondazione ONAOSI).

1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei princìpi di autonomia

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4-*ter*. All'onere derivante dal comma 4-*bis*, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 29.

(Contributi alla Fondazione ONAOSI).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 30.

(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonché l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.

2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso **dal giorno successivo alla** data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2-*bis*. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.

ARTICOLO 30.

(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano).

1. *Identico.*

2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre **tra i** creditori. **La FOM preventivamente all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto.** Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.

(segue: testo del decreto-legge)

3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il piano di liquidazione è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti ese-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di **soddisfazione** dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui **alla Tabella A allegata al** citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità **e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817**. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-*bis*. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica.

5. Il piano di **soddisfazione, predisposto dal commissario,** è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

guiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.

8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché**, per quanto attiene al procedimento,** dagli articoli 125 e 126 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ARTICOLO 31.

(Istituto Gaslini di Genova – Unione italiana ciechi – Fondazione EBRI).

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.

3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché dagli articoli **183** e **184** del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ARTICOLO 31.

(Contributi ad enti e associazioni).

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di **36** milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-*bis*. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

3-*ter*. Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma.

3-*quater*. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 32.

(Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA).

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.

2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 33.

*(Disposizioni a favore dei soggetti **talassemici** danneggiati da trasfusioni infette).*

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro **annui** per l'anno 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

(UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-*quinquies*. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della « Lega del filo d'oro ».

ARTICOLO 32.

(Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA).

Identico.

ARTICOLO 33.

*(Disposizioni a favore **di** soggetti danneggiati da trasfusioni infette).*

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici**, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali** danneggiati da **trasfusione con** sangue **infetto** o **da somministrazione di** emoderivati infetti **e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie**, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di **150** milioni di euro per **il** 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri **in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le** transazioni di cui al comma 1 **e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003,**

(segue: testo del decreto-legge)

3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.

4. L'assegno *una tantum* aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli « aventi diritto », su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno *una tantum* il cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati « aventi diritto », nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

ARTICOLO 34.

(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti).

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, **per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate** mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ARTICOLO 34.

(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose ***e alle vittime della criminalità organizzata****, nonché ai loro familiari superstiti****. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo****).*

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

(segue: testo del decreto-legge)

ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti**, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto,** sono corrisposte**, per l'anno 2007,** le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 170 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in **173** milioni di euro per l'anno 2007, **2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009**.

2. *Identico.*

2-*bis*. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di « vittima del terrorismo » con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-*ter*. L'onorificenza di cui al comma 2-*bis* è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-*quater*. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-*quinquies*. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-*sexies*. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-*septies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

***a)* le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-*bis*;**

***b)* le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.**

(segue: testo del decreto-legge)

3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 **del** 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.

ARTICOLO 35.

(Fondo per le zone di confine).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

3. **Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico »;**

b) **all'articolo 2, comma 1, le parole da: « si applica » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento »;**

c) **all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

« *1-bis*. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione ».

3-*bis*. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-*ter*. L'onere derivante dai commi 3 e 3-*bis* è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in *0,9* milioni di euro per l'anno 2008 e in *2,4* milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-*quater*. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge **3 agosto** 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero **del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero** provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla **predetta** legge n. 206 del 2004.

ARTICOLO 35.

(Fondo per le zone di confine).

1. *Identico:*

« 7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali

(segue: testo del decreto-legge)

svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale ».

ARTICOLO 36.

(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale).

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: « 150 anni dell'Unità d'Italia » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;

b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di **25** milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il **predetto** decreto **del Presidente del Consiglio** e sentite le **regioni** interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale**. Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti** ».

1-*bis*. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 36.

(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale).

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative**, dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali,** funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: « 150 anni dell'Unità d'Italia » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

a) identica;

b) identica.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato « 150 anni dell'Unità d'Italia », il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

ARTICOLO 37.

(Investimenti degli enti previdenziali pubblici).

1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 38.

(Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale).

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di **140** milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato « 150 anni dell'Unità d'Italia », il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità **qualificate che garantiscano un** orientamento politico e culturale **pluralistico**, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

ARTICOLO 37.

(Investimenti degli enti previdenziali pubblici).

Identico.

ARTICOLO 38.

(Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale).

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 **delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al** decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 **e 103** sono abrogati.

2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche », sono inserite le seguenti: « , per l'imposta regionale sulle attività produttive ».

3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, dopo le parole: « alla condivisione » sono inserite le seguenti: « , al costante scambio »;

b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 **e** 102 sono abrogati **e, al comma 104, le parole: « nell'anno 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2007 ».**

2. *Identico*.

3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. **Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.**

4. *Identico*.

4-*bis*. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)* al comma 3-*ter:

1) nel primo periodo, le parole: « di euro 0,52 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1 euro »;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento

(segue: testo del decreto-legge)

5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

« 7-*ter*. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari ».

6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « 31 agosto 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2007 » e le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2010 ».

7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *b)*, e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento »;

***b)* al comma 11:**

1) nel secondo periodo, le parole: « la misura del compenso spettante e » sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

4-*ter*. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

4-*quater*. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

4-*quinquies*. La misura del compenso di cui ai commi 4-*ter* e 4-*quater* può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento ».

5. *Identico*.

6. *Identico*.

7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *b)*, e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del **regolamento di cui al** decreto del

(segue: testo del decreto-legge)

settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1, le parole da: « provvede » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese »;

b) all'articolo 48 le parole: « il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « i termini di cui all'articolo 26, comma 1-*bis* ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

8. *Identico*.

a) identico:

1) *identico*;

2) *identico*:

« 1-*bis*. **L'agente della riscossione** anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a) identica;

b) identica;

b) all'articolo 48**, comma 1,** le parole: « il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « i termini di cui all'articolo 26, comma 1-*bis* ».

8-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* nel comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che » sono inserite le seguenti: « , se previsto nell'incarico di trasmissione, »;**

***b)* il comma 2 è abrogato.**

8-*ter*. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

« *43*. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003,

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro ».

8-*quater*. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. – *1*. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

***2*. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11».**

ARTICOLO 39-*bis*.

(Diritti aeroportuali di imbarco).

1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

ARTICOLO 39-*ter*.

(Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* alla tabella A, nel punto 12:**

1) la voce: « benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo » è sostituita dalla seguente: « benzina: euro 359,00 per 1.000 litri »;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

2) nella voce « gasolio » le parole: « 40 per cento aliquota normale » sono sostituite dalle seguenti: « euro 302,00 per 1.000 litri »;

***b)* alla tabella A, nel punto 13:**

1) la voce: « benzina: 40 per cento aliquota normale; » è soppressa;

2) la voce: « benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale; » è sostituita dalla seguente: « benzina: 359,00 euro per 1.000 litri »;

3) nella voce « gasolio » le parole: « 40 per cento aliquota normale » sono sostituite dalle seguenti: « euro 302,00 per 1.000 litri ».

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

***a)* per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 40.

(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

***b)* a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.**

ARTICOLO 39-*quater*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: « in spettacoli musicali » fino a: « l'importo di 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro ».

ARTICOLO 39-*quinquies*.

(Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia).

1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogato.

ARTICOLO 40.

(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale **concessionario** fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.

3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.

4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali **e può essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico**.

6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

2. *Identico*.

3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce**, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio,** con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.

4. *Identico*.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali.

5-*bis*. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

6. *Identico*.

6-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:

***a)* per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;**

***b)* per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;**

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

c) **le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.**

6-*ter*. I provvedimenti di cui al comma 6-*bis* sono definiti in conformità ai seguenti princìpi e criteri:

a) **tutela del consumatore;**

b) **tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai princìpi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;**

c) **rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;**

d) **esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-*bis*;**

e) **pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;**

f) **obbligo della nominatività del gioco a distanza;**

g) **esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei princìpi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.**

6-*quater*. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.

6-*quinquies*. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali.

6-*sexies*. All'articolo 1, comma 287, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera *i)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « , previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila » sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformità con i princìpi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.

(segue: testo del decreto-legge)

7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-*bis* sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento ».

8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale ».

ARTICOLO 41.

(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa).

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.

ARTICOLO 42.

(Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale).

1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 23 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 48 milioni ». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

ARTICOLO 41.

(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa).

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di **100** milioni di euro.

ARTICOLO 42.

(Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale. ***Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole****).*

1. *Identico.*

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

(segue: testo del decreto-legge)

spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006. **Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma.**

2-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.

2-*ter*. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

ART. 42-*bis*.

(Fabbricati rurali).

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera *b)*, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

***a)* al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:**

« *a)* il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

a-bis) **i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;**

b) **al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;**

c) **il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:**

« *3-bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) **alla protezione delle piante;**

b) **alla conservazione dei prodotti agricoli;**

c) **alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;**

d) **all'allevamento e al ricovero degli animali;**

e) **all'agriturismo;**

f) **ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;**

g) **alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;**

h) **ad uso di ufficio dell'azienda agricola;**

i) **alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;**

l) **all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.**

***3-ter*. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-*bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A ».**

ART. 42-*ter*.

(Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione).

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 43.

(Lavori socialmente utili).

1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere *f)* e *f-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

ARTICOLO 44.

(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito).

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 43.

(Lavori socialmente utili).

Identico.

ARTICOLO 44.

(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito).

1. ***In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai*** soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una **detrazione fiscale** pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. **Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.**

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore **detrazione fiscale** pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti **la detrazione fiscale** è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. *Identico.*

4. ***Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.***

4-*bis*. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

4-*ter*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 45.

(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

ARTICOLO 46.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

comma 1-*ter*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione ».

ARTICOLO 45.

(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali).

1. *Identico*.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge **8 novembre** 2000, n. **328**, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

ARTICOLO 46.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di **valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.** Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

ARTICOLO 46-*bis*.

(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali,

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli *standard* qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

ARTICOLO 46-*ter*.

(Sostegno all'imprenditoria femminile).

1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 46-*quater*.

(Pesca e vittime del mare).

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

ARTICOLO 46-*quinquies*.

(Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 47.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, **e** quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 47.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in ***8.407*** milioni di euro per l'anno 2007, ***9,02*** milioni di euro per l'anno 2008 e ***16,9*** milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a **1.320** milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa **per 1.300 milioni** nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289**, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;**

b) identica;

b-bis) **quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro *3,62* milioni per l'anno 2008 ed euro *5,6* milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;***

b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 48.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2007.

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,60

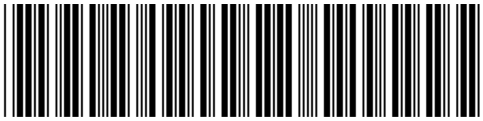

15PDL0034940